

ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLE PROVINCE DI BARI E BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Codice di Condotta del Presidente e dei Componenti del Consiglio dell'Ordine Territoriale

Il seguente Codice di Condotta, disciplina l'attività del Presidente e del Consiglio dell'Ordine, in attuazione delle norme a loro applicabili, in particolare il Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 275 e il Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 384, il Decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto 2012 n.137 ed il Regolamento recante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni ed il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità relativo agli anni 2018 - 2020, le norme che riconoscono gli Ordini Professionali quali enti pubblici non economici dotati di autonomia e autarchia.

Art. 1 - Il Consiglio dell'Ordine Territoriale delle Province di Bari e Barletta-Andria-Trani è composto da nove componenti e delibera a maggioranza; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

art. 2 - Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ordine Territoriale, convoca il Consiglio e l'Assemblea degli Iscritti e li presiede.

art. 3 - Le funzioni di Vice-Presidente, in caso di grave impedimento del Presidente sono svolte dal Consigliere più anziano.

art. 4 - La seduta del Consiglio è valida se intervengono almeno cinque componenti.

art. 5 - Il Consiglio dell'Ordine si riunisce ordinariamente ogni mese; è convocato almeno 5 giorni prima, in caso di urgenza almeno 24 ore prima.

art. 6 - Ciascun Componente del Consiglio qualora sia impedito a partecipare alla riunione lo comunica al Presidente almeno 12 ore prima, per consentire il regolare funzionamento del Consiglio o l'eventuale rinvio della riunione.

Art 7 - Qualora il Presidente constata che a causa delle preannunciate assenze di 5 componenti il Consiglio non può deliberare, comunica tempestivamente agli altri componenti il rinvio della seduta.

Art 8 - Il Consigliere che è per gravi motivi documentati non partecipa alle sedute del Consiglio per sei mesi consecutivi decade dall'incarico.

Art 9 - Le assenze arbitrarie dei Consiglieri, non giustificate da idonea documentazione, sono passibili di provvedimento disciplinare. Dopo la terza assenza consecutiva, il Consigliere viene richiamato al rispetto delle norme ed a fornire una giustificazione plausibile; qualora questa non è ritenuta idonea dal Consiglio, il Consigliere in questione viene sfiduciato e invitato a rimettere il mandato conferito dall'Assemblea degli iscritti dell'Ordine.

art 10 - Ciascun Consigliere si impegna di svolgere con impegno e diligenza tutte le attività consiliari e collegiali; adempie inoltre ai propri doveri collaborando con il Comitato di Presidenza (Presidente, Segretario, Tesoriere) per l'attuazione del programma annuale e quadriennale, sottoposto dal Presidente all'approvazione dell'Assemblea degli Iscritti all'Albo. Tutti i Componenti del Consiglio nello svolgimento delle attività previste da codesto regolamento osservano il segreto d'ufficio.

art 11- Il Consiglio dell'Ordine provvede normalmente a svolgere le seguenti funzioni relative:

- alla tenuta dell'Albo Professionale e del Registro dei Praticanti, quindi alle iscrizioni e alle cancellazioni;
- all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine Territoriale;

- a stabilire la tassa di prima iscrizione all'albo e la tassa annuale, la tassa di iscrizione nel registro dei praticanti, la tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri, la tassa per il rilascio degli attestati dei corsi di formazione e di aggiornamento;
- propone annualmente all'approvazione dell'Assemblea degli iscritti all'Albo il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
- alla disciplina degli iscritti all'Albo professionale e nel registro dei praticanti;
- alla repressione dell'uso abusivo del titolo professionale e all'esercizio abusivo della professione, presentando ove occorra denuncia al Procuratore della Repubblica;
- alla verifica del rispetto dell'osservanza del Regolamento Deontologico e del Regolamento della Formazione Continua, segnalando al Consiglio di Disciplina le eventuali inadempienze e/o violazioni.

A tutti gli adempimenti connessi con le predette funzioni provvede la Segreteria dell'Ordine territoriale coordinata dal Consigliere Segretario.

La Segreteria dell'Ordine comunica i morosi della tassa annuale di iscrizione all'Albo al Consigliere Tesoriere, il quale sottopone l'elenco dei morosi al Consiglio dell'Ordine, che procede nel provvedimento amministrativo di sospensione a tempo indeterminato.

Art 12 – Per lo svolgimento delle attività consiliari non è previsto alcun compenso o gettone di presenza; eventuali rimborsi spese saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio dell'Ordine Territoriale.